DELIBERAZIONE N. 29

in data: 30.09.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID -19 - I.E.

L'anno duemilaventi il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore19.00, presso la sede comunale nella sala consiglio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali.**

All'appello risultano:

1 - RIANI CLAUDIO	P	8 - CAVALLI MATTIA	P
2 - ROZZI LORENZO	P	9 - GIORGINI MATTEO	A
3 - BACCHIERI GIOVANNI	P	10 - MUSETTI AMELIO	P
4 - TIROZZINI LORENZA	P	11 - SOLDATI FRANCESCA	A
5 - SANDEI EMILIANO	P		
6 - GUATTERI MORENA	P		
7 - ILARI GIOVANNI	P		

TOTALE PRESENTI: 9 TOTALE ASSENTI: 2

Assiste il Vice-Segretario comunale esercente le funzioni di Segretario della Segreteria convenzionata dei Comuni di Palanzano e Monchio delle Corti, giusta autorizzazione con Decreto del Prefetto di Bologna n. 332/2020 del 19/08/2020 e Decreto Sindacale n. 11/2020 del 21/08/2020 FUSCO Dott. VINCENZO, il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. RIANI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID -19 - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.
- -l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le altre funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il regolamento in corso di approvazione con la proposta n. **91** che definisce gli aspetti sopra descritti e la disciplina delle agevolazioni;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651,della Legge 147/2013 "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- la deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - · la proposta del gestore;
 - · la validazione dall'ente territoriale che svolge le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,
 - · l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede:
 - Al comma 4 II termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 settembre 2020
 - Al comma 5 I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 148 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013

CONSIDERATO CHE:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

VISTA la deliberazione ARERA 238/2020 recante adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19 che definisce i fattori relativi alle dinamiche di costo correlate all'emergenza COVID 19, al recupero dei maggiori o minori costi derivanti dal raffronto del piano 2019 rispetto al 2020 e alla possibilità di finanziare le agevolazioni dovute ai fattori di rettifica di cui alla deliberazione ARERA 158/20 mediante il conguaglio sulle annualità future, fino a tre:

- è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
 - è la componente aggiuntiva di costo analoga al punto precedente, relativa alla parte fissa;
 - è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente

disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1; si tratta delle agevolazioni facoltative dell'articolo 3 deliberazione

• è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al successivo comma 7 ter.2.

RAVVISTA la necessità di avvalersi della speciale disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano economico finanziario al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107 ed esplicitato nella deliberazione ARERA 238/2020 sopra citata;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19 che individua;*

- · all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- · all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;
- · all'articolo 3 le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità confermata dalla deliberazione ARERA 238/2020;

CONSIDERATO CHE l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

ATTESO CHE le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid- 19 riduzione del 25% applicando i fattori di rettifica previsti dall'articolo 1 della deliberazione 158/20 quantificati nel valore economico di circa euro 5000,00 corrispondente alla riduzione del 25% del valore kd per le attività che risultano aver subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19;

ACCERTATO CHE le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 5.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato con fondi trasferiti dallo stato per fronteggiare l'emergenza COVID 19 attuando così le disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269 ai sensi dell'art. 112 D.L. 18/2020, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

VISTA la delibera di CC n. 06 del 25.03.2019 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147 per un gettito complessivo atteso pari a euro 243.800,00;

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le sequenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"

RICHAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 18/08/2020 con la quale si è approvata l'emissione della rata in acconto Tari, pari al 40% della tassa dovuta sul 2020 determinata sulle tariffe in vigore nel 2019, con scadenza 30 settembre e rimandava alla successiva delibera di approvazione tariffaria la determinazione della successiva rata a conguaglio sull'anno di competenza;

RITENUTO quindi di definire con il presente provvedimento i termini di emissione dell'avviso di pagamento a saldo per la TARI dovuta sull'anno 2020 che, in ragione dell'applicazione delle Tariffe approvate per l'anno 2019, non soggiace alla regola di efficacia prevista al comma 15 ter dell'articolo 13 del dl 201/2011, mediante la seguente cadenza temporale:

· RATA a saldo : scadenza 30 Novembre 2020 calcolata in conguaglio;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di "efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali" il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO CHE ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle

aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell'articolo 107 del dl 18/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale, espresso ai sensi dell'art. 46 c. 3 dello Statuto Comunale, di conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti vigenti

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto) dal responsabile servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott. Marco Castellani espresso in data 29.09.2020 con il verbale n. 13;

CON VOTI favorevoli unanimi n. 9, espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di CC n. 02 del 22.03.2019 di determinazione del tributi TARI anno 2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2019" che di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali:

UTENZE DOMESTICHE										
					QUOTA	QUOTA				
COMPONENTI	COEFFICIENTE	COEFFICIENTE			VARIABILE	VARIABILE				
NUCLEO	PARTE	PARTE		QUOTA	PER	PER				
FAMIGLIARE	FISSA	VARIABILE		VARIABILE		VARIABILE		FISSA	FAMIGLIA	PERSONA
1	0,84	1	MAX	0,244933	65,41	65,41				
2	0,98	1,80	MAX	0,285755	117,74	58,87				
3	1,08	2,30	MAX	0,314914	150,45	50,15				
4	1,16	2,60	MED	0,338241	170,07	42,52				
5	1,24	2,90	MIN	0,361568	189,70	37,94				
6 o più										
componenti	1,30	3,40	MIN	0,363987	222,40	37,07				

UTENZE NON DOMESTICHE							
CATEGORIA		Kc		Kd	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ²	TARIFFA TOTALE Euro/m ²
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	max	0,51	max	4,20	0,074034	0,435646	0,509680

		1				
max	0,80	max	6,55	0,116132	0,679400	0,795532
max	0,63	max	5,20	0,091454	0,539371	0,630825
max	0,43	max	3,55	0,062421	0,368224	0,430646
max	1,33	max	10,93	0,193070	1,133716	1,326786
max	0,91	max	7,49	0,132101	0,776902	0,909002
max	1,00	max	8,19	0,145166	0,849509	0,994675
max	1,13	max	9,30	0,164037	0,964644	1,128681
	•		•			
max	0,58	max	4,78	0,084196	0,495806	0,580002
i						
max	1,11	max	9,12	0,161134	0,945974	1,107107
max	1,52	max	12,45	0,220652	1,291378	1,512030
max	1,04	max	8,50	0,150972	0,881664	1,032636
mov	1 16	may	0.48	0.168302	0.082215	1,151707
	1,10	IIIax	2,40	0,108392	0,983313	1,131/0/
max	0,91	max	7,50	0,132101	0,777939	0,910039
max	1,09	max	8,92	0,158230	0,925229	1,083459
				Í		,
min	4,84	min	39,67	0,702601	4,114778	4,817379
min	3,64	min	29,82	0,528403	3,093085	3,621487
ri	-					,
max	2,38	max	19,55	0,345494	2,027827	2,373321
max	2,61	max	21,41	0,378882	2,220756	2,599638
min	6,06	min	49,72	0,879704	5,157216	6,036919
max		max		0,238072	1,395104	1,633175
	max	max 0,63 max 0,43 max 1,33 max 0,91 max 1,10 max 0,58 max 1,11 max 1,16 max 1,04 max 1,16 max 1,09 max 1,09 max 2,38 max 2,38 max 2,61 min 6,06	max 0,63 max max 0,43 max max 1,33 max max 0,91 max max 1,00 max max 1,13 max max 0,58 max max 1,52 max max 1,16 max max 1,04 max max 1,09 max max 1,09 max min 4,84 min min 3,64 min max 2,38 max max 2,61 max min 6,06 min	max 0,63 max 5,20 max 0,43 max 3,55 max 1,33 max 10,93 max 0,91 max 7,49 max 1,00 max 8,19 max 1,13 max 9,30 max 0,58 max 4,78 max 1,11 max 9,12 max 1,52 max 12,45 max 1,16 max 9,48 max 1,04 max 9,48 max 1,09 max 7,50 max 1,09 max 8,92 min 4,84 min 39,67 min 3,64 min 29,82 max 2,38 max 19,55 max 2,61 max 21,41 min 6,06 min 49,72	max 0,63 max 5,20 0,091454 max 0,43 max 3,55 0,062421 max 1,33 max 10,93 0,193070 max 0,91 max 7,49 0,132101 max 1,00 max 8,19 0,145166 max 1,13 max 9,30 0,164037 max 0,58 max 4,78 0,084196 max 1,11 max 9,12 0,161134 max 1,52 max 12,45 0,220652 max 1,16 max 9,48 0,168392 max 1,16 max 9,48 0,168392 max 1,09 max 7,50 0,132101 max 1,09 max 8,92 0,158230 min 4,84 min 39,67 0,702601 min 3,64 min 29,82 0,528403 mi max 2,38	max 0,63 max 5,20 0,091454 0,539371 max 0,43 max 3,55 0,062421 0,368224 max 1,33 max 10,93 0,193070 1,133716 max 0,91 max 7,49 0,132101 0,776902 max 1,00 max 8,19 0,145166 0,849509 max 1,13 max 9,30 0,164037 0,964644 max 0,58 max 4,78 0,084196 0,495806 max 1,11 max 9,12 0,161134 0,945974 max 1,52 max 12,45 0,220652 1,291378 max 1,04 max 8,50 0,150972 0,881664 max 1,16 max 9,48 0,168392 0,983315 max 1,09 max 7,50 0,132101 0,777939 max 1,09 max 8,92 0,158230 0,925229

- 3. dare atto che **SOLO** per l'anno 2020 si applicano le agevolazioni per le utenze non domestiche in applicazione dei fattori di rettifica previsti dall'articolo 1 della deliberazione 158/20 quantificati nel valore economico di circa euro 3000,00 corrispondente alla riduzione del 25% del valore kd per le attività che risultano aver subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19;
- 4. di dare atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 5000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato con fondi propri dell'ente, ovvero mediante i fondi trasferiti dallo stato per fronteggiare le minori entrate a causa della situazione emergenziale Covid 19 consentendo così il mantenendo degli equilibri di bilancio;
- 5. di confermare, oltre alle agevolazioni covid-19 riferite al solo anno 2020, anche le agevolazioni già previste da regolamento;
- 6. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura del 5% come da Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 235 del 07/11/2019;

- 7. di dare atto che, *ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre* 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi della deliberazione 238/2020;
- 8. di approvare con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta a saldo sull'anno mediante la seguente cadenza temporale:

RATA a saldo: scadenza 30 Novembre 2020 calcolata in conguaglio

- 9. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.
- 10. di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di conferire applicazione alle Tariffe di che trattasi.

Blondi Elena

Il presente verbale viene così sottoscritto:						
IL PRESIDENTE F.to RIANI CLAUDIO	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FUSCO Dott. VINCENZO					
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE						
Viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giorni co dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000	onsecutivi a partire dal 03.11.2020 al 18.11.2020 ai sensi					
Addì,	L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE F.to Blondi Elena					
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ						
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:						
□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.09.2020) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00					
☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art	. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00					
Addi,	L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE F.to Blondi Elena					
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Addì, 03.11.2020 L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE						

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID -19 - I.E.

1 - VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to BLONDI ELENA

2 – VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to Rag. Barlesi Giuseppina